

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE
N. 07/20
D.D. 30.03.2020

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 14.
 D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, artt. 12 e 13.
 L.R. 3/1999 e s.m.i., artt. 1, 3 e 4.
 L.R. 3/2015 e s.m.i., art. 65.

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli
 (COSEF).
 Variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale
 relativo alla Zona Industriale Udinese.
 Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4
 del 29.10.2019.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Il Piano urbanistico regionale generale (PURG) individua gli "Ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale", denominandoli zone omogenee D1, i quali trovano definizione e normativa agli artt. 12 e 37 delle NTA del PURG stesso.

L'art. 3, co. 1, della L.R. 3/1999 (*Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale*) attribuisce funzioni di pianificazione territoriale ai Consorzi per lo sviluppo industriale limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

L'art. 65, co. 1, della L.R. 3/2015 conferma che ai Consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali e che tali funzioni si esplicano attraverso la redazione dei Piani territoriali infraregionali (PTI), previsti dall'art. 14 della L.R. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Il co. 3 del medesimo art. 65 stabilisce che i PTI siano adottati e approvati ai sensi dell'art. 12, co. 2, del D.P.Reg. n. 86/2008 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della LR 5/2007) e che gli stessi PTI si armonizzino con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla L.R. 26/2014, secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

Nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla L.R. 26/2014 la compatibilità urbanistica del PTI con le indicazioni dei Piani territoriali e con gli strumenti urbanistici comunali, ai sensi del co. 2, art. 12 del D.P.Reg. n. 86/2008, è accertata di concerto dall'Ente promotore del PTI e dalla Regione sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

L'art. 12 del D.P.Reg. n. 086/2008 stabilisce le procedure di armonizzazione dei PTI con gli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale e con le prescrizioni del PTR (il co. 6 prevede che fino all'entrata in vigore del PTR la conformità dei PTI vada accertata con riferimento allo strumento di pianificazione vigente e quindi, a legislazione vigente, con il PURG), mentre i contenuti minimi dei PTI sono quelli previsti nell'art. 13 del medesimo decreto.

Ai sensi del co. 2, art. 12 del D.P.Reg. n. 086/2008 la compatibilità urbanistica del PTI con le indicazioni dei Piani territoriali di competenza regionale e degli strumenti urbanistici comunali vigenti deve essere accertata, di concerto, dal Consorzio per lo sviluppo economico locale competente, nello specifico il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) che attiene i Comuni di Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine, e dalla Regione, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

La L.R. 3/2015 *"RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali"* ha disciplinato il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione in Consorzi di sviluppo economico locale, in particolare per quanto agli articoli 61 e 62, mentre l'art. 63, co. 1, dispone che tale trasformazione venga avviata entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 3/2015 stessa per concludersi non oltre i successivi diciotto mesi.

Va, peraltro, evidenziato che le disposizioni inerenti ai PTI disciplinate nell'art. 65 della L.R. 3/2015 richiamano, nei contenuti, le norme regionali precedentemente citate.

Va ricordato che il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) è nato dalla fusione per incorporazione tra il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale (incorporante) e il Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della Zona Pedemontana Alto Friuli (incorporato), attuata in ottemperanza alle nuove disposizioni normative relative alla riforma dei consorzi di sviluppo industriale introdotte dalla L.R. 3/2015.

Con la L.R. 33/2015 i fini istituzionali del Consorzio Aussa Corno in liquidazione sono stati trasferiti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale (ora COSEF).

Con deliberazione assembleare n. 7 del 29.07.2016 il Comune di Cividale del Friuli è entrato nella compagine consortile al fine di ottimizzare e coordinare gli interventi di sviluppo, gestione e manutenzione della viabilità e delle aree industriali ex SIFO.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il livello regionale di pianificazione territoriale è rappresentato dal:

- Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), approvato con D.P.G.R. n. 0836/Pres. del 15.09.1978;
- Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML), approvato con D.P.Reg. n. 0300/Pres. del 16.12.2011, che costituisce variante al PURG;
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.P.Reg. n. 0111/Pres. del 24.04.2018.

Va precisato che l'ambito produttivo di competenza del COSEF risulta più esteso rispetto a quello del precedente Ente competente ante L.R. 3/2015 (Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale) operativo fino al dicembre 2017, e comprende la Zona industriale Udine-Sud (ZIU), la Zona industriale dell'Aussa-Corno (ZIAC), la Zona industriale Pedemontana Alto Friuli nonché la Zona industriale del Cividalese.

Con riferimento all'ambito di competenza dell'allora Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, con D.P.Reg. n. 0205/Pres. del 08.07.2002 e D.P.Reg. n. 118/Pres. del 06.05.2003 è stato approvato il Piano territoriale infraregionale (PTI) comprendente aree poste nei territori dei comuni di Udine, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli.

Nel corso del tempo al PTI summenzionato sono state predisposte sei varianti, di cui la Variante n. 4 (approvata con D.P.Reg. n. 0148/Pres. del 06.08.2013) ha determinato una "rinnovazione" della dichiarazione di pubblica utilità configurandosi quindi come un Nuovo PTI.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

L'Assemblea del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, con deliberazione n. 4 del 29.10.2019, ha adottato la Variante n. 7 al PTI relativo alla ZIU sulla base degli indirizzi preliminari approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 68 del 15.11.2017.

La citata deliberazione assembleare è pervenuta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 18.11.2019, con nota del Consorzio prot. n. 2914 del 18.11.2019, ed è stata perfezionata in data 04.12.2019, con nota del Consorzio prot. n. 3009 del 03.12.2019.

Gli elaborati tecnici allegati costituenti la Variante n. 7 al PTI sono i seguenti:

Allegato	Rapporto Preliminare
Allegato 1.3	Relazione illustrativa
Allegato 2	Norme di Attuazione
Allegato 3b.1	Elenco catastale delle proprietà - adeguamenti
Allegato 3d	Rappresentazione grafica foglio catastale n. 68 Comune di Udine
Allegato 3f	Rappresentazione grafica foglio catastale n. 70 Comune di Udine
Allegato 3m	Rappresentazione grafica foglio catastale n. 2 Comune di Pavia di Udine
Allegato 3n	Rappresentazione grafica foglio catastale n. 3 Comune di Pavia di Udine
Allegato 5a	Elaborato ricognitivo ai fini della rinnovazione di pubblica utilità - iniziative confermate
Allegato 5b	Elaborato ricognitivo ai fini della rinnovazione di pubblica utilità - nuove iniziative
Allegato 4	Carta dei Vincoli
Allegato 9	Zonizzazione
Allegato 10	Arretramenti
Allegato 11	Viabilità e sezioni stradali.

Aspetti geologici e di invarianza idraulica

Alla documentazione è allegata una dichiarazione del progettista della Variante con la quale, richiamati i pareri resi dal Servizio geologico regionale il 30.01.2001 e il 28.11.2012, si attesta che le previsioni della Variante n. 7 al PTI sono compatibili con le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrologiche del territorio.

Inoltre alla documentazione della Variante è allegato lo "Studio della compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica" che contiene un'asseverazione nella quale viene dichiarata, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. b) del D.P.Reg. 27.03.2018, n. 083/Pres. "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, co. 1, lett. k) della LR 29 aprile 2015, n. 11", la trascurabilità ai fini dell'invarianza idraulica del progetto (di Variante) analizzato.

Valutazione d'incidenza ambientale

Per quanto riguarda la Valutazione di incidenza, al Rapporto ambientale preliminare è allegata un'asseverazione - datata aprile 2019 - nella quale la progettista incaricata attesta "che le modifiche introdotte dalla Variante n.7 al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udinese non interessano e non hanno incidenza sul sito IT3320029 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Confluenza fiumi Torre e Natisone" e sul sito IT3320023 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Magredi di Campoformido", di cui all'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03-04-2000, pertanto non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n.357 del 08-09-1997, art.5, sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, art.6".

Valutazione ambientale strategica

A riguardo della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione del COSEF, con propria deliberazione n. 14 del 07.03.2019, ha individuato i Soggetti ed Autorità confluenti nella procedura di VAS della Variante n. 7 al PTI.

Successivamente, con deliberazione n. 3 adottata nella seduta assembleare del 09.05.2019, di concerto con l'Autorità competente in materia di VAS (Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia del Consorzio), è stato, tra l'altro:

- acquisito il Rapporto preliminare;
- è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 11, co. 1, lett. a) e 12 del D.Lgs. 152/2006 inerente la Variante n. 7 al PTI;
- sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nella procedura di verifica di assoggettabilità.

La deliberazione assembleare di adozione della Variante in esame (n. 4/2019) dà atto che è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità della Variante stessa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 da parte dell'Autorità competente e che è stata acquisita la determina dell'Autorità competente in materia di VAS n. 1/2019 del 01.10.2019 recante gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità, nonché gli atti ad essa allegati, dalla quale risulta che la Variante n. 7 al PTI è esclusa dalla fase di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13 - 18 del D.Lgs. 152/2006.

Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, con nota prot. n. 74418 del 05.12.2019, ha comunicato al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli l'avvio del procedimento ai sensi di legge.

Pareri ai sensi del co. 2, art. 12 del D.P.Reg. n. 086/2008

Richiesti di parere ai sensi del co. 2, art. 12 del D.P.Reg. n. 086/2008 con nota prot. n. 74419 del 05.12.2019, si fa presente che:

- il comune di Pavia di Udine ha riscontrato con propria nota prot. 14963 del 09.12.2019;
- il comune di Pozzuolo del Friuli ha riscontrato con propria nota prot. 585 del 16.01.2020;
- il comune di Udine ha riscontrato con propria nota prot. PG/U 0023123/2020 del 21.02.2020 con la quale ha comunicato che con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 18.02.2020 ha dato atto della compatibilità urbanistica tra la Variante n. 7 al PTI e il PRGC.

Si prende atto che nelle note succitate le Amministrazioni comunali hanno dichiarato la compatibilità delle previsioni della Variante n. 7 al PTI della ZIU con la rispettiva strumentazione urbanistica generale.

ESAME ISTRUTTORIO PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' URBANISTICA

Va premesso che la presente Variante n. 7 al PTI della ZIU costituisce un adeguamento parziale del PTI dell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale ZIU nei comuni di Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine, nelle more della predisposizione di un PTI riferito all'intero ambito territoriale del Consorzio come stabilito dalla L.R. 3/2015. In merito alla possibilità di procedere con Varianti "parziali" al PTI, si richiama la nota dello scrivente Servizio prot. n. 45331 del 12.07.2018.

CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 7 AL PTI

La Variante n. 7 della ZIU conferma la struttura del PTI vigente per l'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale ZIU nei comuni di Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine, che resta, nel complesso, confermata.

Infatti vengono principalmente operati degli adeguamenti e delle modifiche alla zonizzazione di carattere ridistributivo, rispetto all'assetto già previsto con la Variante n. 4 (da considerarsi come nuovo PTI) e con i relativi adeguamenti delle Varianti n. 5 e n. 6 al PTI.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi la Variante apporta puntuali modifiche all'apparato normativo vigente che non modificano i principali parametri urbanistici relativi alle Zone Produttive e alle norme sui Servizi

In sintesi le modifiche azionative al vigente PTI riguardano esclusivamente i Comuni di Udine e Pavia di Udine e nello specifico consistono nel Comune di Udine:

- trasformazione di destinazione d'uso della vigente zona "Parcheggi attrezzati – c3" in "Zona per la logistica" con trasferimento della medesima quantità (in termini di superfici) dei parcheggi a nord della viabilità di servizio all'area per lo sviluppo dell'intermodalità **(modifica n. 1)**. La motivazione di tale modifica risiede nel miglioramento delle modalità di accesso ai parcheggi (soprattutto dei mezzi pesanti) e per prevedere in corrispondenza dei parcheggi rimossi l'ubicazione di una barriera verde con funzione di mitigazione rispetto alle zone poste a est;
- variazione della morfologia dei lotti produttivi afferenti la "Zona per la logistica" che consiste nell'accorpamento tra due lotti contigui formando un unico lotto destinato alla logistica. Traslazione grafica del simbolo "Prescrizioni particolari per i lotti" **(modifica n. 4.1)**;

nel Comune di Pavia di Udine:

- modifica di parte del tracciato di pista ciclabile esistente nella parte a sud dei "Casali" in via Ceconi di Montececon con contestuale rimozione del verde situato lungo il tracciato, classificato come "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" e "Verde pubblico attrezzato e di connettivo" a favore della "Zona per insediamenti artigianali/industriali".
Le aree a verde rimosse trovano parziale ricollocazione lungo il nuovo sedime ciclabile (traslato verso ovest).
Oltre a ciò lo schema funzionale dei lotti viene modificato accorpando le aree residuali ai lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali. Entro il lotto posto ad ovest del percorso ciclabile viene inserita una fascia di verde classificato come "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" (posto parallelamente alla pista ciclabile) e conferma parziale di "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici esistenti". Il perimetro dei lotti della Zona per insediamenti artigianali/industriali sul lato est del nuovo tracciato di pista ciclabile subisce minimali modifiche dello schema funzionale **(modifica n. 2)**;
- Inserimento all'interno del lotto di una fascia di verde classificato come "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" e di una fascia di "Verde pubblico attrezzato e di connettivo" in corrispondenza del nuovo tracciato di pista ciclabile. Ne consegue una variazione della morfologia dei lotti produttivi afferenti la "Zona per insediamenti artigianali/industriali". Inoltre la Variante prevede la riduzione di un modesto tratto - di circa 30 m - di "Viabilità di servizio" peraltro non ancora realizzata **(modifica n. 2.1)**;
- Previsione di nuove "Aree idonee per invasi e accumuli" e "Verde pubblico attrezzato e di connettivo", mediante riduzione della superficie della "Zona per insediamenti artigianali/industriali" con integrazione di minimali superfici di verde classificato come "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" in corrispondenza del tracciato di pista ciclabile integrato **(modifica n. 5)**;
- aggiornamento delle superfici a verde mediante riduzione degli "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" a favore degli "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici esistenti" con corrispondente aumento delle relative superfici, entro la "Delimitazione area a utilizzo condizionato" del lotto produttivo ABS SpA **(modifica n. 3)**;
- ampliamento di superficie del lotto posto a sud, mediante incorporazione di superficie del lotto posto a nord, di due lotti posti nella "Zona per insediamenti artigianali" mantenendo la superficie complessiva dei due lotti invariata. La modifica comporta lo stralcio del tracciato della "Rete drenante superficiale di progetto" che nel PTI vigente scorre lungo la dividente dei due lotti **(modifica n. 4.4)**;
- viene inserito nella "Zona per servizi complementari" e nel "Verde pubblico attrezzato e di connettivo" un "lembo" interno di "viabilità di collegamento locale" per adeguamento all'assetto catastale **(modifica n. 8)**.

Le modifiche all'apparato normativo vigente di maggiore rilevanza possono essere così sintetizzate:

- All'art. 4, lett. a) è stato modificato il co. 1, relativo alla sicurezza idraulica e tutela del suolo, esplicitando che tutti gli interventi di trasformazione del territorio sono realizzati nel rispetto della disciplina regionale in materia di invarianza idraulica.
- All'art. 6, lett. i) è stato inserito il punto 3 in cui viene data anche la possibilità di realizzare parcheggi in elevazione (con altezza massima di 3 metri), al fine di consentire una razionalizzazione delle superfici disponibili destinate alla sosta dei veicoli e contenere il "consumo di suolo".
- Agli artt. 7 e 8, lett. b) viene inserita una precisazione riguardante gli interventi ammessi per le "attività tecnico-amministrative e di servizio" (rispettivamente connesse alle attività produttive-artigianali connesse alle attività artigianali) che potranno risultare ammissibili all'insediamento in un determinato lotto solo se ed in quanto ubicate all'interno del medesimo.

- All'art. 9, lett. b) e c) viene introdotta tra le destinazioni a supporto dell'attività principale nell' "Area utenti del servizio scalo – Zona per la logistica", la possibilità di ubicazione di magazzini, anche a sviluppo verticale.
- All'art. 9, lett. e.4) si tratta di nuova formulazione di norma particolare riferita a specifica area da utilizzare esclusivamente come fascia di mitigazione in cui si prevede l'obbligo di redazione di un progetto preventivo.

CONTENUTI PROGRAMMATICI ED ESPROPRI PREVISTI

Si dà atto che nella sopra richiamata deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4 del 29.10.2019 viene dato atto che nella documentazione di Variante è contenuta specifica evidenza del Programma delle fasi e dei tempi di realizzazione con fattori di costo degli interventi previsto dalla lett. e), co. 1, art. 13 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008.

In particolare nel Cap 8. della Relazione illustrativa "Programma delle fasi e tempi di realizzazione dei principali interventi previsti dalla variante e relativi fattori di costo" viene dato conto che l'attuazione dei principali interventi previsti dalla Variante trova nel Piano industriale del Consorzio corrispondente sostegno finanziario. Più in particolare nella Tabella 4 è stato riassunto l'elenco degli interventi, fasi e tempistiche realizzative, relativi costi e riferimenti documentali propri del Consorzio.

Inoltre fanno parte della documentazione gli elaborati denominati: "Elaborato ricognitivo ai fini della rinnovazione di p.u – iniziative confermate" e "Elaborato ricognitivo ai fini della rinnovazione di p.u – nuove iniziative" (tavole "5a" e "5b"), che riguardano i punti di modifica della presente Variante n. 7 al PTI (n.ri 1, 2-2.1, 3, 5, 6.1 e 8).

Per quanto riguarda gli espropri è stato aggiornato il "Piano particellare di esproprio", redatto sulla base delle tavole "5a" e "5b", e l'Elenco catastale delle proprietà-adequamenti, che riguardano gli immobili da espropriare per l'esecuzione del Piano, che sono stati aggiornati sulla base delle modifiche e/o nuove previsioni della Variante n. 7.

Va rilevato che il termine di 10 anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co. 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 e dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e s.m.i., dalla data della approvazione della Variante n. 4 al PTI (D.P.Reg. n. 0148/Pres. del 06.08.2013) è tutt'ora efficace e pertanto le modifiche introdotte dalla Variante n. 7 in argomento introducono nuovi vincoli espropriativi, ma non determinano un rinnovo del vincolo sulle aree già dichiarate espropriabili dal sopra citato decreto.

COERENZA TRA LE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 7 AL PTI, IL PURG E IL PRITMML

Per quanto riguarda le modifiche al PTI introdotte dalla Variante, va evidenziato il carattere sostanzialmente gestionale e la loro limitata rilevanza sia per quanto riguarda la Zonizzazione che le Norme tecniche di attuazione, come illustrato al Cap. "Contenuti della Variante n. 7 al PTI".

Un tanto constatato non si rilevano elementi di contrasto con le previsioni del PURG.

In merito alla verifica di compatibilità con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), va considerato che la Variante non prevede modifiche che riguardino la rete delle infrastrutture viarie (come peraltro indicato nel Rapporto ambientale) e quelle che riguardano le aree per la logistica sono di entità molto ridotta e tale da escludere un interessamento del PRITMML, pertanto si può ritenere che le previsioni della Variante n. 7 al PTI siano compatibili con il PRITMML stesso.

COERENZA TRA LE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 7 AL PTI E IL PPR

A riguardo degli aspetti paesaggistici (Parte III del D.Lgs. 42/2004), nel Rapporto ambientale della Variante al PTI viene accertato che sul territorio compreso all'interno della ZIU insistono i seguenti beni paesaggistici, oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e riconosciuti dal PPR.

Nello specifico alcune aree del PTI ricadono nella fascia di rispetto di 150 m. determinata dalla Roggia di Palma iscritta all'elenco delle acque pubbliche (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 nella categoria dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua.

Inoltre la medesima Roggia di Palma risulta vincolata anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136 in forza del D.M. 14.04.1989, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.05.1989, e riconosciuta e disciplinata nell'Allegato Dnn "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti" del PPR.

Il medesimo Rapporto ambientale evidenzia che le NdA del PTI per le parti di interesse del vincolo (art. 13.1- Aree di pertinenza della Roggia di Palma ed aree verdi limitrofe) non sono oggetto di modifica.

Inoltre, lo stesso Rapporto rileva che gli interventi ammessi dalla normativa del PTI non contrastano con le prescrizioni d'uso del PPR, NTA art. 23 e le prescrizioni previste dal PPR per la "Zona delle Rogge" di cui all'Allegato Dnn "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti".

Va evidenziato che tra le modifiche della zonizzazione del PTI vi è anche il recepimento della fascia di rispetto della Roggia di Palma. Tale recepimento si sostanzia nella modifica della fascia di rispetto di 150 m nel tratto compreso tra la via Manzano e via Ceconi di Monteccecon (in Comune di Udine).

Sempre il Rapporto ambientale mette in evidenza che le modifiche azionative n. 8 e n. 2 intervengono all'interno della fascia di rispetto di 150 m dalla Roggia di Palma. Viene precisato che, mentre la prima attua un mero adeguamento all'assetto catastale dell'area e risulta irrilevante ai fini paesaggistici, la seconda interessa un filare di alberi che si sviluppa lungo il percorso ciclabile a confine del campo agricolo, il quale è in ogni caso oggetto delle tutele prescritte nelle NdA del PTI vigente.

Il PTI in argomento è stato adottato successivamente all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), divenuto efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul l° S.O. n. 25 del 09.05.2018 al BUR n. 19 del 09.05.2018.

Fermo restando che l'accertamento del rispetto delle disposizioni del PPR avverrà comunque in sede di Autorizzazione paesaggistica delle opere, si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, co. 4, delle relative NTA, a far data dall'approvazione del PPR stesso le "prescrizioni d'uso" riferite alla Parte Statutaria non sono derogabili da parte di piani, programmi, progetti e sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione territoriale o di programmazione.

Posto che l'art. 15 (Integrazione del PPR con gli altri strumenti di pianificazione) delle NTA del PPR prevede che tutti gli strumenti di pianificazione di settore con effetti sul paesaggio assicurano coerenza agli obiettivi di qualità, agli indirizzi e direttive del PPR ai sensi e per gli effetti dell'articolo 145 del Codice, si prende atto delle conclusioni cui giunge il Rapporto ambientale riguardo alla coerenza con le Prescrizioni d'uso relative a beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 come disciplinati dal PPR.

COERENZA TRA LE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 7 E GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI

A riguardo dei contenuti della presente Variante n. 7 al PTI della ZIU si è potuto accertare che le modifiche introdotte non si pongono in contrasto con l'assetto azionativo e l'apparato normativo degli strumenti urbanistici dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Pavia di Udine e di Udine.

Si evidenzia che la compatibilità delle previsioni della presente Variante con i rispettivi strumenti urbanistici comunali è stata attestata dai Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Pavia di Udine e di Udine con le note citate nelle premesse.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE

Va rilevato che il termine di 10 anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co. 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 e dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e s.m.i., dalla data della approvazione della Variante n. 4 al PTI (D.P.Reg. n. 0148/Pres. del 06.08.2013) è tutt'ora efficace e pertanto le modifiche introdotte dalla Variante n. 7 in argomento introducono nuovi vincoli espropriativi, ma non determinano un rinnovo del vincolo sulle aree già dichiarate espropriabili dal sopra citato decreto.

Per quanto espresso al capitolo "Esame istruttorio per l'accertamento della compatibilità urbanistica" del presente documento, si ritiene sussista la compatibilità tra le previsioni della Variante n. 7 al PTI in argomento e le indicazioni degli strumenti di pianificazione di livello regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni fin qui svolte, che le modifiche contenute nella Variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, adottata dal Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4 del 29.10.2019, siano compatibili con gli strumenti urbanistici generali dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Pavia di Udine e di Udine, così come richiesto dall'art. 12, co. 2, del D.P.Reg. n. 86/2008, e che pertanto la Variante medesima sia meritevole di approvazione da parte del Presidente della Regione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero

VISTO: IL PRESIDENTE